

RATEIZZAZIONI

I crediti che le Casse Edili / Edilcasse vantano nei confronti delle imprese rappresentano da 10 anni a questa parte un tema di dibattito non privo di asperità, proprio per cercare di avere un comportamento omogeneo ed efficace nei confronti dei creditori ed è bene che le parti ribadiscano e chiariscano definitivamente modalità e tempi delle dilazioni concesse.

Premettendo che è un preciso obbligo dell'ente attivarsi per recuperare il dovuto, in quanto i crediti in oggetto rappresentano per la maggior parte salario differito dei lavoratori che solo convenzionalmente, per tramite del CCNL, viene accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse, è dovere di ogni amministratore fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per recuperare tali somme, anche per non creare elementi di concorrenza sleale tra le imprese.

Pertanto, anche durante la vigenza di un durc on line regolare, la Cassa Edile/Edilcassa, laddove rilevi una irregolarità nelle denunce e/o nei versamenti delle contribuzioni, dovrà segnalare tale aspetto alle imprese, avviando la procedura stabilita nella comunicazione n. 325 della Cnce del 2007, prospettando anche lo strumento della rateizzazione.

Le rateizzazioni rappresentano un elemento bonario di recupero delle somme non accantonate a favore dei lavoratori; a tal proposito si ribadisce che il credito in questione è formato da più elementi, ovvero GNF, contributo istituzionale, accantonamento per altri enti, APE, interessi di mora ecc.

Pertanto, fatto 100 il debito, le prime rate dovranno assolutamente essere destinate a coprire il GNF dei lavoratori.

I crediti vanno anche distinti tra aziende attive che richiedono il DURC, e quindi se non trattate con rigore potrebbero introdurre elementi distorsivi del mercato e aziende cessate o sospese per cui il credito, fatte salve le indicazioni di cui sopra, può essere trattato in maniera differente.

(lettera di accompagnamento)

1) DEBITO FINO A 5.000 EURO IMPRESA ATTIVA

E' prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la cassa edile dovuti, purché questi non superino i 5.000 euro, per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri e requisiti:

- a. l'impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva

Alfonso...
ASG

Stefano...

Stefano... *Corrado...* *...* *...* *...* *...* *1*

...
...
...

venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell'ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI.

- b. l'impresa deve essere in regola con gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, in particolare per quanto attiene alle norme riportate al punto 2 (Ore denunciate);
- c. l'impresa si impegni a versare come prima rata un importo pari a 1.500 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, suddividendo la parte residua del debito complessivo in massimo 5 rate di pari importo (esempio: debito complessivo 5.000 euro in sei mesi, prima rata 1.500 euro + interessi e spese, ulteriori 5 rate da 700 euro + interessi e spese cadauna); la Cassa Edile/Edilcassa utilizzerà la prima rata e le successive per coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell'ammontare del medesimo; il mancato rispetto di tali ultime modalità di pagamento comporta l'obbligo immediato, per le Casse Edili/ Edilcasse, di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI;
- d. nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti dai CCNL e dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale, la richiesta dovrà essere corredata da apposito accordo sindacale aziendale che l'impresa, anche assistita dalla propria associazione imprenditoriale di riferimento, dovrà sottoscrivere con la RSU se presente, oppure in assenza di questa, con tutte le OO.SS. territoriali, parti costitutive della Cassa Edile/ Edilcassa, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
- e. l'impresa all'atto della richiesta riconosca formalmente il debito contributivo verso la Cassa Edile/Edilcassa e rinunci a successiva azione di opposizione nel caso in cui successivamente si proceda all'azione di recupero credito tramite azione esecutiva;
- f. l'impresa presti idonee garanzie, fideiussorie o l'utilizzo del titolo della cambiale purché prestata con tutti i requisiti previsti dalla legge atti a definirla non nulla. La cambiale deve essere corredata da bollo; la durata della stessa deve essere equivalente a quella del piano di rateizzazione;
- g. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa. In questa fattispecie non sarà possibile richiedere una nuova rateizzazione;

Perognant
M. Sciacca

DLG

M. Sciacca

Stefano Bontini

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Giuseppe Ulivieri

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- h. l'impresa non risulti già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;
- i. l'impresa all'atto della sottoscrizione della rateizzazione dovrà dichiarare ed autocertificare se ha altre rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasse e specificarne il valore economico;
- j. gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6 (Interessi di mora) della delibera 2/2015, debbono essere corrisposti unitamente alle singole rate;
- k. gli interessi di mora afferenti le rate necessarie a coprire l'importo del Gnf dovranno essere riconosciuti al lavoratore;
- l. solo nel caso in cui siano rispettati i suddetti i criteri il comitato di Presidenza potrà deliberare la concessione della rateizzazione. Il comitato di Presidenza dovrà successivamente comunicare al comitato di gestione la suddetta pratica concernente la dilazione del pagamento deliberata, inviandone copia alle parti sociali territoriali costituenti l'ente;
- m. alla sottoscrizione della rateizzazione l'impresa risulterà immediatamente in regola a fini del DURC;
- n. l'intera procedura, attivata dalla richiesta dell'impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa.

2) DEBITO DAI 5000 AI 15.000 EURO - IMPRESA ATTIVA

Per i debiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di 12 mesi; le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l'impresa dovrà impegnarsi a versare nella prima rata un importo pari al valore di due ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio: debito di 15.000 euro in 12 mesi: un rateo $(15.000:12= 1.250)$ + interessi e spese
 Prima rata 2 ratei, ovvero (1.250×2) 2.500 euro + interessi e spese
 Successive 11 rate $(12.500 : 11)$ 1136,36 euro + interessi e spese

Maria Rosati
Pietro Maria
Maria

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Stefano Bontoni
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
 3
[Handwritten signature]

3) DEBITO DAI 15000 AI 30.000 EURO - IMPRESA ATTIVA

Per i debiti che vanno dai 15.000 ai 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di diciotto mesi; le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l'impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari al valore di tre ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio: debito di 30.000 euro in 18 mesi: un rateo ($30.000:18=1.66,66$) + interessi e spese

Prima rata tre ratei, ovvero ($1.666,66 \times 3$) 5.000 euro+ interessi e spese

Successive 17 rate: ($25.000:17$)1.470,59 euro+ interessi e spese

4) DEBITO OLTRE I 30.000 EURO - IMPRESA ATTIVA

Per i debiti oltre i 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi; le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l'impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari quattro ratei del debito complessivo, + interessi e spese, e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio: debito di 50.000 euro in 24 mesi: un rateo ($50.000:24=2.083,33$) + interessi e spese

Prima rata quattro ratei, ovvero ($2.083,33 \times 4$) 8.333,33+ interessi e spese

Successive 23 rate: ($41.666,67:23$) 1.811,60+ interessi e spese

DEBITI DI IMPRESE INATTIVE O SOSPESE

Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese, le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 rate/mese; qualora l'impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l'attività, dovrà versare l'intera somma rimanente in un'unica soluzione.

Pi

Pietro Maria

DLG

Cas

[Signature]

Stefano Bontino

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Addì, 10 settembre 2020, in Roma

ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO 10 SETTEMBRE 2020


Le parti si danno atto che la procedura della rateizzazione di cui all'allegato verbale di accordo del 10 settembre 2020 comporta che le singole rate, all'atto dell'incasso, comprensive degli interessi di mora, dovranno essere versate contestualmente al lavoratore con cadenza mensile, fino a copertura integrale del GNF.

Le parti concordano, inoltre, che la Cassa Edile/Edilcassa, il giorno successivo al ricevimento, dovrà inviare copia delle richieste di rateizzazione a tutte le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori (e alle Rsu ove presenti).


All.: c.s.

Letto firmato e sottoscritto

ANCE




LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI




AGCI-PRODUZIONE E LAVORO




CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI



ANAEPa CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI EDILIZIA




CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL





Prot. n° 9899/p/cv

Roma, 1 ottobre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 741

Oggetto: Accordi delle parti sociali del 10 settembre 2020 - Testo Rateizzazioni e
Addendum al verbale di accordo 10 settembre 2020

Facendo seguito alla Com. CNCE n. 737 del 22 settembre scorso, con riferimento al testo delle "Rateizzazioni", siglato lo scorso 10 settembre, si precisa quanto segue.

Il testo siglato dalle parti sociali nazionali il 10 settembre scorso, sostituisce *con decorrenza 10 settembre 2020*, tutti i precedenti accordi in materia di rateizzazioni ai fini del rilascio del Durc e, in particolare, l'art. 7 del Regolamento Casse Edili/Edilcasse contenuto nella delibera del comitato della bilateralità n. 2/2015.

Dopo un'ampia premessa circa gli obblighi che ricadono su tutte le Casse, cui è riconosciuto istituzionalmente il compito di attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, pur in costanza di Durc regolare dell'impresa, mediante l'immediato avvio delle procedure già previste (*cf*r Com. CNCE n. 325/2007), viene precisato che, proprio alla luce della natura del debito che le imprese hanno nei confronti delle Casse, in caso di rateizzazioni *le prime rate dovranno assolutamente essere destinate a coprire il GNF e le prestazioni dei lavoratori*.

Principio questo contenuto anche nell'Addendum al Verbale di accordo stesso, ove si legge che: *"le singole rate, all'atto dell'incasso, comprensive degli interessi di mora, dovranno essere versate contestualmente al lavoratore con cadenza mensile, fino a copertura integrale del GNF"*.

Le regole per il rilascio delle rateizzazioni sono state declinate prevedendo quattro scaglioni differenti a seconda dell'importo del debito da rateizzare, con specifiche per ognuno e delle *regole comuni a tutti i quattro scaglioni*, con una residua previsione per le imprese inattive o sospese.


Le Casse Edili/Edilcasce monitoreranno l'andamento dell'istituto delle rateizzazioni dandone un resoconto periodico alla CNCE.

Si allegano di seguito delle schede di sintesi, fermo restando la possibilità di fornire eventuali ulteriori chiarimenti nel proseguo.

Nel rimanere a disposizione, si inviano cordiali saluti.

Il vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini



SCHEDE DI SINTESI



Come effettuare la richiesta di rateizzazione

| | |
|---|--|
| L'impresa deve inviare alla Cassa Edile/Edilcassa la richiesta di rateizzazione del proprio debito, mediante lettera raccomandata a/r o mediante PEC, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale di riferimento cui la stessa aderisca o conferisca mandato | |
|---|--|

Chi effettua l'istruttoria

| | |
|---|--|
| L'istruttoria viene effettuata dalla Direzione dell'Ente cui viene sottoposta la richiesta | |
| La Cassa Edile/Edilcassa ricevente il giorno successivo alla richiesta di rateizzazione invierà copia della richiesta a tutte le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori (e alla RSU ove presenti) | |

I requisiti comuni di accesso (l'asterisco indica elementi di novità rispetto al passato)

| | |
|---|--|
| anzianità (12 mesi) di iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente | * |
| possibilità di reiterare presso la medesima Cassa richieste di rateizzazioni dopo un intervallo di almeno 12 mesi dalla conclusione dell'ultima (requisito non richiesto per le prime due rateizzazioni) | * |
| aver concluso positivamente altre rateizzazioni presso altre Casse (possibile verifica attraverso la BNI) | * |
| non avere procedimenti esecutivi attivi per morosità pregresse presso la Cassa destinataria della richiesta (h) | * |
| dichiarazione e autocertificazione di eventuali altre rateizzazioni in essere presso altre Casse con specifica del valore economico (i) | * |
| rispetto delle Regole di cui alla delibera del Comitato della bilateralità 2/2015, con particolare riguardo alle norme in tema di rispetto delle ore denunciate | |
| accordo sindacale , laddove la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze previste per il pagamento agli operai degli accantonamenti (da siglarsi con la RSU se presente o con tutte le OOSS territoriali, costituenti la Cassa), entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta | |
| riconoscimento all'atto della richiesta di rateizzazione da parte dell'impresa del debito contributivo e rinuncia all'opposizione all'eventuale azione esecutiva della Cassa | * |
| prestare idonee garanzie, fidejussorie o l'utilizzo del titolo della cambiale, secondo i requisiti di legge atti a definirla non nulla, corredata da bollo e della durata equivalente a quella del piano di rateizzazione | *si ipotizzano tante cambiali di importo e scadenza pari a ciascuna rata |

Chi concede la rateizzazione

| | |
|---|--|
| <p>Il Comitato di Presidenza della Cassa Edile/Edilcassa delibererà, valutati i requisiti e preso atto nei casi in cui è previsto dell'accordo sindacale, la concessione della rateizzazione, comunicandolo al Comitato di gestione e inviandone copia alle parti territoriali costituenti l'Ente</p> | |
| <p><i>La concessione della rateizzazione, la cui procedura deve esaurirsi nei 20 giorni lavorativi dalla richiesta, e il pagamento della prima rata, darà diritto al Durc regolare</i></p> | |

Decadenza dal beneficio

| | |
|---|--|
| <p>Qualora durante la rateizzazione non vi sia correttezza nelle denunce e nei versamenti è prevista la decadenza dal beneficio della rateizzazione, senza possibilità di richiedere nuova rateizzazione</p> | |
| <p>Il mancato rispetto delle modalità di pagamento previste nei singoli scaglioni comporta l'obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI</p> | |

Gli interessi

| | |
|--|----------|
| <p>Gli interessi di mora maturati devono essere corrisposti unitamente alle singole rate e di questi quelli afferenti le rate necessarie a coprire l'importo del GNF vanno versati ai lavoratori</p> | <p>*</p> |
|--|----------|

Debiti imprese inattive o sospese

| | |
|---|----------|
| <p>Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese (<i>non rientranti nell'art. 5 della delibera 2/2015 – sospensione motivata</i>), le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 rate/mese; qualora l'impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l'attività, dovrà versare l'intera somma rimanente in un'unica soluzione.</p> | <p>*</p> |
|---|----------|

Gli scaglioni in base all'importo da rateizzare

| Debiti fino a 5000 euro (punto 1, lett. c) | |
|---|---|
| Durata | max 6 mesi |
| Versamenti | 1° rata all'atto della sottoscrizione = euro 1500 + spese + int. dalla II° alla VI° = 5 rate uguali + interessi e spese |
| Note | <i>la prima rata e le successive devono coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell'ammontare del medesimo; il mancato rispetto delle modalità di pagamento comporta l'obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI</i> |
| Debito tra i 5000 ai 15000 euro | |
| Durata | max 12 mesi |
| Versamenti | 1° rata all'atto della sottoscrizione = due ratei (importo tot./12x2) + int. e spese dalla 2° alla 12° rata = importo restante diviso in parti uguali + interessi e spese |
| Note | <i>la prima rata e le successive devono coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell'ammontare del medesimo; il mancato rispetto delle modalità di pagamento comporta l'obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI</i> |
| Debito tra i 15000 ai 30000 euro | |
| Durata max | max 18 mesi |
| Versamenti | 1° rata all'atto della sottoscrizione = tre ratei (importo tot./18x3) + int. e spese dalla 2° alla 18° rata = importo restante diviso in parti uguali + interessi e spese |
| Note | <i>la prima rata e le successive devono coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell'ammontare del medesimo; il mancato rispetto delle modalità di pagamento comporta l'obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI</i> |
| Debito oltre i 30000 euro | |
| Durata | max 24 mesi |
| Versamenti | 1° rata all'atto della sottoscrizione = 4 ratei (importo tot./24x4) + int. e spese dalla 2° alla 24° rata = importo restante diviso in parti uguali + interessi e spese |
| Note | <i>la prima rata e le successive devono coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell'ammontare del medesimo; il mancato rispetto delle modalità di pagamento comporta l'obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI</i> |



Prot.9927/p/cv

Roma, 27 ottobre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 747

Oggetto: Rateizzazioni – precisazioni art. 1 punti a) e h) e ultimo paragrafo del testo del 10 settembre 2020

Facendo seguito alle Com. CNCE n 737/2020 e 741/2020, rispettivamente afferenti la trasmissione degli Accordi del 10 settembre 2020 e gli approfondimenti sul testo delle rateizzazioni, seguiti ad alcuni quesiti pervenuti dal territorio materia di rateizzazioni, si ritengono opportune le seguenti precisazioni.

Con particolare riferimento al punto a) del testo sulle rateizzazioni siglato lo scorso 10 settembre e, nello specifico, agli intervalli intercorrenti tra una rateizzazione e l'altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni), si precisa che, secondo la *ratio* della norma, animata dallo spirito delle parti sociali di partire, con la decorrenza del nuovo accordo, con regole nuove, si precisa che la norma in questione ha validità per tutte le imprese, comprese quelle che abbiano già concluso, a tale data (10/09/2020), positivamente altre rateizzazioni presso la stessa Cassa. Si terrà conto, invece, ai fini dell'applicazione di tale norma della eventuale rateizzazione in corso a quella data.

Con riferimento, poi, al punto h), in cui si precisa che l'impresa potrà accedere alla rateizzazione qualora *non risulti già morosa presso la cassa Edile/Edilcassa per i periodi*

precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva, tale preclusione deve intendersi riferita ai soli casi in cui la Cassa abbia già avviato la procedura esecutiva *munita* dell'apposito titolo esecutivo.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini

